

ASSIFERO
Audizione commissione Affari costituzionali
Senato della Repubblica
Roma, 16 giugno 2015

1. Breve descrizione di ASSIFERO
2. Punto di vista e proposte di ASSIFERO sui temi trattati in audizione

1. Breve descrizione di ASSIFERO:

ASSIFERO è l'associazione nazionale di categoria che riunisce le fondazioni filantropiche italiane. Fondata nel 2003, aggrega oggi 102 fondazioni private: di famiglia, corporate e di comunità.

La visione di ASSIFERO è quella di promuovere una filantropia italiana visibile ed efficace, riconosciuta come partner strategico di sviluppo umano e sostenibile. La nostra missione è quella di essere il partner naturale per coloro che cercano di rafforzare il settore filantropico italiano.

ASSIFERO è socia del EFC - European Foundation Centre, è membro di DAFNE (Donors and Foundations Networks, la rete di terzo livello che comprende tutte le associazioni nazionali di fondazioni filantropiche in Europa) ed è membro di WINGS (Worldwide Initiatives for Grant-makers Support).

2. Punto di vista e proposte di ASSIFERO sui temi trattati in audizione

Come ASSIFERO apprezziamo la decisione del Governo di metter mano alla legislazione degli enti non profit e riteniamo che il Ddl approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato costituisca una buona base di lavoro. Siamo altresì convinti che la seconda lettura da parte del Senato possa portare ad un ulteriore sensibile miglioramento del provvedimento legislativo. Formuliamo quindi una serie di osservazioni nell'intento di utilizzare questo momento di dialogo sociale per dare il nostro contributo in questa direzione.

Procederemo seguendo l'ordine degli articoli, e formulando considerazioni e argomentazioni circa i punti critici che rileviamo nel testo. Ci riserviamo di produrre specifiche proposte di emendamento da offrire alla valutazione della Commissione.

- Art. 1

Ci chiediamo se la scelta di definire legislativamente – primo paese al mondo – cosa si intenda per “organizzazioni del terzo settore” rappresenti l'opzione migliore, sia dal punto di vista sistematico, sia da quello, ben più importante, della chiarezza e della semplificazione normativa che si intendono perseguire. Le successive previsioni di riforma del libro I° riguardano infatti un insieme di soggetti più ampio e riteniamo che non sarà semplice chiarire distinzioni e regimi normativi, soprattutto in sede di applicazione concreta. In ogni caso ci pare necessario un ulteriore affinamento della definizione di Terzo settore, chiarendo l'appartenenza dell'impresa sociale al terzo settore ed evidenziando come all'interno di esso, medesime finalità e medesime attività possono essere perseguite e svolte sia attraverso forme erogative, come per le nostre

Fondazioni, ma anche per le organizzazioni di volontariato, sia attraverso l'esercizio di attività commerciali di natura imprenditoriale.

- Art. 2

Apprezziamo e condividiamo i principi e criteri in esso affermati.

- Art. 3

Riteniamo sia opportuno, in sede di costituzione di enti con personalità giuridica, giungere al pieno superamento del regime concessorio. Ci pare una naturale conseguenza dell'intento semplificatorio enunciato all'art 2 nonché un modo per ricostituire una uniformità di principi e criteri su tutto il territorio nazionale, attualmente segnato da una inaccettabile varietà di orientamenti da parte dei diversi uffici preposti.

- Art. 4

In primo luogo riteniamo che nella revisione complessiva della legislazione sul terzo settore debba trovare posto un esplicito riconoscimento delle fondazioni che svolgono in via esclusiva o largamente prevalente attività di erogazione.

Suggeriamo poi di prevedere che il sistema unico di registrazione e di pubblicità degli enti sia realizzato in modo integrato con l'attuale sistema di registrazione e pubblicità delle Camere di Commercio (REA e Registro delle imprese), così da disporre di un unico e articolato sistema informativo sull'insieme delle organizzazioni operanti nel Paese

- Art. 5

Condividiamo l'impianto complessivo dell'articolo. Suggeriamo di precisare, riguardo ai CSV, che le azioni di sostegno di iniziative territoriali solidali non debbano avere natura finanziaria.

- Art. 6

Riguardo alla Impresa sociale, riteniamo la definizione del dlgs 155/2006 sia chiara e soddisfacente e non debba essere modificata. Va invece previsto che la realizzazione di impatti sociali positivi debba essere oggetto di valutazione in sede di redazione ordinari del bilancio sociale. ci pare poi opportuno che, nel caso il risultato della misurazione sia scadente o negativo, debbano essere previsti adeguati istituti per fronteggiare il "fallimento sociale" dell'impresa.

Condividiamo l'ampliamento dei settori di attività.

Riteniamo poi che risulti più coerente per le associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa il rinvio all'applicazione della normativa in materia di impresa sociale piuttosto che al libro 5° del Codice Civile

- Art 7

Riproponiamo il tema della ricostituzione di una Authority ad hoc come la migliore soluzione al problema vitale della vigilanza e del controllo.

- Art. 8

Condividiamo l'ipotesi della creazione del Servizio civile universale

- Art. 9

Chiediamo uno specifico regime fiscale per gli enti di erogazione, che ne riconosca la capacità di raccogliere e orientare risorse private in modo efficace e trasparente